



Bergamo, li 3 marzo 2023

CIRCOLARE N.6

COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022

L'art. 1, co. 6, del DL n. 176/22, c.d. "Decreto Aiuti-quater", prevede che i beneficiari dei crediti di imposta relativi all'acquisto di energia e gas nel terzo e quarto trimestre 2022 devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16.03.2023**, un'apposita comunicazione **a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo**.

La comunicazione non è dovuta qualora tutto il credito spettante sia stato utilizzato in compensazione in data antecedente al 16 marzo.

✓ Crediti di imposta interessati

Devono procedere all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate di cui al punto precedente:

- Le imprese **energivore e non** che hanno usufruito del credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di energia nel **terzo trimestre 2022**, nei mesi di **ottobre-novembre 2022** e nel mese di **dicembre 2022**;
- Le imprese **gasivore e non** che hanno usufruito del credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di gas nel **terzo trimestre 2022**, nei mesi di **ottobre-novembre 2022** e nel mese di **dicembre 2022**.

Per i crediti di imposta spettanti deve essere inviata **una sola comunicazione** indicante l'intero ammontare del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'ammontare già utilizzato in compensazione.

Di seguito si fornisce la tabella di sintesi dei crediti d'imposta oggetto di comunicazione e relativo codice tributo

Credito d'imposta	Codice credito	Importo credito maturato
Imprese energivore 3 trimestre 2022:	6968	Spesa sostenuta x 25%
Imprese gasivore 3 trimestre 2022:	6969	Spesa sostenuta x 25%
Imprese non energivore 3 trimestre 2022:	6970	Spesa sostenuta x 15%
Imprese non gasivore 3 trimestre 2022:	6971	Spesa sostenuta x 25%
Imprese energivore ottobre / novembre 2022:	6983	Spesa sostenuta x 40%
Imprese gasivore ottobre / novembre 2022:	6984	Spesa sostenuta x 40%

Imprese non energivore ottobre / novembre 2022:	6985	Spesa sostenuta x 30%
Imprese non gasivore ottobre / novembre 2022:	6986	Spesa sostenuta x 40%
Imprese agricole / agromeccaniche / della pesca carburante 4 trimestre 2022:	6987	Spesa sostenuta x 20%
Imprese energivore dicembre 2022:	6993	Spesa sostenuta x 40%
Imprese gasivore dicembre 2022:	6994	Spesa sostenuta x 40%
Imprese non energivore dicembre 2022:	6995	Spesa sostenuta x 30%
Imprese non gasivore dicembre 2022:	6996	Spesa sostenuta x 40%

✓ Decadenza dall'agevolazione

Il mancato invio della comunicazione entro il 16.03.2023 comporta **l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 17.03.2023.**

✓ Utilizzo dei crediti

Si ricorda che, a seguito delle varie proroghe, i crediti di imposta oggetto della comunicazione possono essere **utilizzati in compensazione entro e non oltre il 30.09.2023** (con l'eccezione del credito spettante ad Imprese agricole/agromeccaniche/della pesca per carburante 4 trimestre 2022, da utilizzarsi entro il 30.6.2023).

✓ Esonero

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione in oggetto non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:

- Interamente utilizzato in compensazione i crediti d'imposta interessati entro la data del 16.3.2023;
- Provveduto a cedere i crediti d'imposta.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento.

Lucchini e Associati